

luogo a gravi inconvenienti; ogni anno si terrà conto delle domande provenienti dalle varie provincie e dei bisogni reali.

BIANCHI VINCENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI VINCENZO. Desidero richiamare l'attenzione benevola del ministro della pubblica istruzione su un inconveniente abbastanza serio.

Con la legge del 1886, con quella del 1904 e con l'altra del 1911 noi abbiamo migliorato gli stipendi degli insegnanti, e abbiamo fatto obbligo ai comuni di anticipare le somme che avrebbero dovute essere spese dallo Stato.

Con la legge del 1906, sul Mezzogiorno, abbiamo istituito delle scuole di Stato, e i comuni sono stati costretti ad anticipare l'intero assegno per lo stipendio dei maestri.

Ora l'onorevole ministro sa bene che le Amministrazioni comunali, spesse volte, non sono in condizione di potere stanziare somme tali da poter far fronte a tutti gli obblighi ad esse fatti man mano dalle leggi votate dal Parlamento, e perciò si sono trovate nella condizione di non poter assolvere al loro compito.

Nè basta; ma poichè i rimborsi da parte dello Stato ritardavano, i comuni hanno finito per ritardare anche essi il pagamento degli stipendi agli insegnanti.

So, onorevole ministro, che ella si è interessato alla cosa, ma le sue sollecitazioni presso i singoli prefetti per obbligare i comuni a pagare i maestri, non hanno sortito alcun effetto, poichè le amministrazioni sono venute a transazioni con i loro dipendenti, dando degli acconti, e molte non si sono trovate in condizione di poter soddisfare ai loro obblighi nemmeno in parte.

Mi auguro, onorevole ministro, che ella possa dire qui una parola, la quale rassicuri gli insegnanti nel senso che sarà dato loro quel corrispettivo del proprio lavoro al quale hanno diritto ed al quale non possono, per nessuna ragione, rinunciare, sia pure in attesa di provvedimenti legislativi tuttora in corso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. I comuni sono per legge obbligati ad anticipare gli stipendi ai maestri elementari; lo Stato poi li rimborsa.

Questa volta però lo Stato si è mostrato generoso, e nell'agosto scorso ha pagato egli stesso l'aumento degli stipendi portato dalla legge 4 giugno 1911.

Purtroppo in alcuni comuni i maestri hanno dovuto attendere per lunghi mesi il pagamento del loro stipendio e a tale doloroso inconveniente il Ministero ha cercato di provvedere con la maggiore sollecitudine possibile.

Ma gli inconvenienti lamentati dall'onorevole Bianchi cesseranno completamente solo quando sarà applicata la legge 4 giugno 1911...

BIANCHI VINCENZO. Occorrerà per questo parecchio tempo.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. No, perchè si va innanzi nella sua applicazione. Allora l'amministrazione provinciale avrà i mezzi a sua disposizione e i maestri non dovranno più attendere il pagamento degli stipendi.

Ed io voglio sperare che questa pagina non molto bella della storia dell'istruzione italiana possa esser chiusa per sempre e tra breve.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 238 si intende approvato per memoria.

Spese per l'istruzione media. — Capitolo 239. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese che siano pareggiati ai governativi — Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260, prorogate dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501, e l'articolo 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (*Spesa obbligatoria*), lire 168,200.

— Capitolo 240. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, allo ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole normali — Onere dello Stato secondo l'articolo 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487, per memoria.

Capitolo 241. Spese per lavori straordinari in dipendenza del servizio per i pagamenti dei compensi ad insegnanti degli istituti d'istruzione media mediante mandati a disposizione dei prefetti a norma dell'ar-